

Disciplina sull'assunzione a tempo determinato al servizio provinciale e sul trasferimento per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore e collaboratrice all'integrazione (*) di bambini ed alunni in situazione di handicap presso le strutture scolastiche ed educative

(*) e profilo professionale in esaurimento di assistente di persone con disabilità

(approvata con delibera della Giunta Provinciale n. 223 del 13 marzo 2018, modificata con delibera della Giunta Provinciale n. 184 del 17 marzo 2020 e n. 282 del 30 marzo 2021)

1. Oggetto

1.1 Oggetto della presente disciplina è l'intero ambito dell'assunzione a tempo determinato e del trasferimento per il personale a tempo indeterminato presso tutte le strutture scolastiche ed educative nei profili professionali: assistente di persone con disabilità, collaboratore e collaboratrice all'integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap. In forma abbreviata la disciplina viene anche denominata con **"Disciplina per l'assunzione ed il trasferimento del personale d'integrazione della Provincia"**.

1.1.1 Con decorrenza 29/05/2007 il profilo professionale "assistente di persone con disabilità" è da considerare ad esaurimento (entrata in vigore del nuovo profilo professionale "collaboratore e collaboratrice all'integrazione per bambini ed alunni in situazione di handicap"). In seguito si menziona perciò solamente il nuovo profilo professionale, con l'abbreviazione "collaboratore e collaboratrice all'integrazione". La presente disciplina vale anche per gli assistenti e le assistenti di persone con disabilità, fino a quando il profilo professionale non si esaurisce; in tale profilo professionale non si effettuano più assunzioni nuove (punto 12.4 e 12.5).

1.2 La presente disciplina comprende:

- annotazioni per una comprensione migliore → punto 2
- requisiti per l'accesso → punto 3
- domande di inserimento nella graduatoria per l'assunzione a tempo determinato → punto 4
- formazione e gestione della graduatoria per l'assunzione a tempo determinato → punto 5
- elenco dei posti, scelta dei posti e conferimento di incarichi in riferimento alla graduatoria per l'assunzione a tempo determinato → punto 6
- procedure di concorso → punto 7
- continuità didattica → punto 8
- trasferimento per il personale a tempo indeterminato → punto 9
- variazione/abolizione del posto durante l'anno scolastico → punto 10
- sicurezza sul lavoro e tutela della salute → punto 11
- disposizioni finali → punto 12
- tabella sinottica sulla continuità didattica → punto 13

1.3 Sia gli incarichi su posti vacanti che quelli in sostituzione di personale assente (supplenze) appartengono alla categoria "assunzione a tempo determinato".

In considerazione delle risorse possono essere banditi limitatamente ad un anno scolastico "posti di volante". Si tratta di incarichi annuali con l'assegnazione di una sede di servizio presso una struttura scolastica ed educativa, dalla quale il volante viene chiamato per supplenze di minore durata (con durata massima di 14 giorni) nella zona assegnata (Bolzano/Oltradige/Bassa Atesina, Val d'Isarco, Val Pusteria, Burggraviato, Val Venosta).

2. Annotazioni per una comprensione migliore

- 2.1 **Gli uffici competenti** della Ripartizione Personale della Provincia sono il Servizio Personale scuole dell'infanzia e per l'integrazione (4.3.1) dell'Ufficio Personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole (4.3) e l'Ufficio Personale assunzioni (4.1).
- 2.2 **Per quanto riguarda le denominazioni maschili fatte in seguito** sono considerate altrettanto per le denominazioni femminili.
- 2.3 **Tutti i modelli predisposti dall'Amministrazione provinciale e menzionati nella presente disciplina** con relativa denominazione sono scaricabili da internet dalla corrispondente pagina dell'Amministrazione provinciale. Qui sono altrettanto visionabili le informazioni sulle graduatorie, sui posti, sulla scelta dei posti, ecc.:
www.provincia.bz.it/amministrazione/personale
- 2.4 **Per tutte le scadenze menzionate nella presente disciplina** vale: se il termine scade in un giorno festivo o di chiusura degli uffici provinciali, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi (punto 12.8).
- 2.5 **I Servizi competenti delle Intendenze scolastiche**, menzionati nella presente disciplina sono:
- per l'Intendenza scolastica tedesca: Centro per l'inclusione e la promozione della salute
 - per l'Intendenza scolastica ladina: Servizio per la consulenza psicopedagogica e per l'integrazione
 - per l'Intendenza scolastica italiana: Servizio di integrazione e educazione alla salute dell'area pedagogica
- 2.6 La denominazione **"anno scolastico"** è da intendere altrettanto come **"anno di scuola dell'infanzia"**.

3. Requisiti d'accesso

- 3.1 Per l'accesso al servizio quale collaboratore all'integrazione presso le strutture scolastiche ed educative valgono i **requisiti generali** per l'assunzione in servizio provinciale in base all'art. 2 del regolamento d'esecuzione del 2 settembre 2013, n. 22, che tra l'altro prevede:
- il compimento del 18° anno di età,
 - l'idoneità fisica e psichica all'esercizio continuativo e incondizionato delle mansioni,
 - il possesso della cittadinanza italiana oppure
 - della cittadinanza di un altro stato membro dell'UE oppure
 - della cittadinanza di uno stato non appartenente all'UE secondo le norme statali vigenti.

Per tale ultimo caso le norme prevedono che possano presentare domanda per l'inserimento in graduatoria i cittadini extracomunitari che:

- sono familiari di cittadini degli Stati membri dell'UE e sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o che
- sono titolari del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" o che sono titolari dello "status di rifugiato" ovvero dello "status di protezione sussidiaria".

3.1.1 Accanto ai requisiti generali è necessario possedere i **requisiti di formazione** di cui al punto 3.2.

Per aspiranti di madrelingua ladina costituisce inoltre presupposto d'accesso l'attestato di trilinguismo come segue:

- l'esame sulla conoscenza della lingua tedesca e italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752, il quale si riferisce alla scuola secondaria di secondo grado

e

- l'esame sulla conoscenza della lingua ladina, eseguito presso l'Intendenza scolastica ladina, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1983, n. 89.

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato o comprovato dalla persona richiedente secondo le modalità di cui al punto 4.

I requisiti necessari devono essere posseduti sia alla scadenza del termine per la presentazione delle domande che alla data di assunzione, con eccezione

- dell'equipollenza / del riconoscimento del titolo di studio estero (punto 6.6).
- delle richieste specializzazioni aggiuntive (punto 3.2), se alla scadenza del termine l'aspirante sta conseguendo la formazione. Queste possono essere presentate successivamente fino al **14 giugno**. Nella domanda si deve farne riferimento.

3.1.2 **L'assunzione all'impiego provinciale non è ammessa:**

- per l'esclusione dall'elettorato attivo o dal godimento dei diritti politici;
- per l'interdizione dai pubblici uffici limitatamente al periodo previsto da sentenza passata in giudicato;
- per condanne penali che - in base alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione provinciale siano ritenute incompatibili con l'impiego provinciale o inopportune per lo stesso;
- per decadenza dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, per aver fatto dichiarazioni non veritiere e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

In caso delle ultime due situazioni è ammessa la deroga del divieto di assunzione, come stabilito dal comma 6 dell'articolo di cui al punto 3.1.

Per il profilo professionale della presente disciplina un'assunzione è assolutamente vietata,

se si ha riportato a proprio carico condanne per un reato in relazione con prostituzione minorile, con pornografia minorile, con detenzione di materiale pornografico con iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile nonché con adescamento di minori rispettivamente se a proprio carico sussistono irrogazioni di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 600 del codice penale: protezione di bambini e adolescenti) .

3.2 **Requisiti di formazione**

Per l'assunzione del personale al profilo professionale di collaboratore all'integrazione presso le strutture scolastiche ed educative sono richiesti i seguenti requisiti di formazione, di cui esistono due varianti:

variante 1

- ✓ diploma di scuola media inferiore
- +
- ✓ assolvimento di almeno un ulteriore biennio di scuola a tempo pieno (anche l'assolvimento di una 1° e 2° classe) oppure assolvimento di una scuola professionale
- +
- ✓ attestato di qualifica di operatore socio-assistenziale oppure qualifica equivalente
- +
- ✓ specializzazione metodologico -didattica di almeno 200 ore (specializzazione aggiuntiva)

variante 2

- ✓ esame di stato (ex maturità) ad indirizzo pedagogico oppure nei servizi sociali (è considerato requisito per l'accesso anche una maturità unita a diploma di laurea almeno triennale ad indirizzo psicopedagogico oppure nell'ambito sociale)
- +
- ✓ specializzazione metodologico-didattica di almeno 200 ore (specializzazione aggiuntiva)
- +
- ✓ formazione nel settore della pedagogia riabilitativa di almeno 200 ore (specializzazione aggiuntiva)

3.2.1 La specializzazione metodologico-didattica e la formazione nel settore della pedagogia riabilitativa vengono offerte secondo le possibilità e le risorse dalle seguenti scuole:

- la scuola professionale provinciale in lingua tedesca per le professioni sociali Hannah Arendt a Bolzano,
- la scuola professionale provinciale in lingua italiana per le professioni sociali Emmanuel Lévinas a Bolzano.

Si tratta di specializzazioni concepite appositamente per il profilo professionale predisposto per le strutture scolastiche ed educative.

A tale riguardo non si conoscono altre formazioni equivalenti.

Le specializzazioni aggiuntive possono essere conseguite in lingua tedesca o italiana, indipendentemente dalla lingua di insegnamento e di educazione delle strutture scolastiche ed educative a cui si aspira, e in tale caso non bisogna conseguire l'esame di lingua (punto 4.9).

4. Domande per la graduatoria per l'assunzione tempo determinato

4.1 Oramai sono ammesse unicamente le domande per la graduatoria del nuovo profilo professionale di collaboratore all'integrazione (punto 1.1.1). La graduatoria ancora esistente per il profilo professionale di assistente di persone con disabilità è considerata ad esaurimento: lì risultano solamente ancora aspiranti senza idoneità in base ad una procedura di concorso e questi vengono posposti agli aspiranti della graduatoria del nuovo profilo professionale.

4.2 Per le domande e l'inserimento nella graduatoria per l'assunzione a tempo determinato al servizio provinciale in qualità di collaboratore all'integrazione presso le strutture scolastiche ed educative si utilizza il **modello** predisposto dall'Amministrazione provinciale. Tutte le parti del modello sono da compilare scrupolosamente. La domanda deve essere sottoscritta; la sottoscrizione della domanda è considerata valida anche per il curriculum vitae, ma non viceversa!

Le attestazioni sul possesso di titoli di studio e di esperienza professionale, sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere chiare e univoche, altrimenti non vengono prese in considerazione dall'Amministrazione.

Allegare, in aggiunta, copie semplici dei titoli di studio può semplificare al competente ufficio provinciale la loro l'identificazione, classificazione e corretta valutazione.

4.3 La graduatoria è formata una volta all'anno e resta valida per la durata di un anno scolastico. Le domande di inserimento in graduatoria devono essere presentate presso la Ripartizione Personale della Provincia, entro il 28 febbraio di ogni anno entro le ore 12:00 (di seguito indicato come "termine di scadenza"). Oltre alla consegna di persona della domanda all'Info-Point dell'Ufficio Personale assunzioni, ne è consentito l'inoltro anche per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail (come file Pdf).

- In tutti i tre casi ultimi citati alla domanda deve essere contestualmente allegata una fotocopia leggibile di un documento di identità valido dell'aspirante.
- La fotocopia del documento non è necessaria se la domanda viene inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo specificato nel modello di domanda. Attenzione: la posta elettronica certificata è valida solamente se intestata a proprio nome, secondo le modalità di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- Si considerano inoltrate in tempo anche le domande spedite entro il termine di scadenza con raccomandata con ricevuta di ritorno. Attenzione: è determinante in tal caso il timbro dell'ufficio postale accettante, che deve contenere data e ora.

4.4 Non appena sarà possibile attivare le modalità giuridiche e tecniche di compilazione delle domande sul sito internet della Provincia, le domande e le dichiarazioni connesse potranno essere inoltrate validamente anche in tal modo. Nell'ambito delle specifiche normative in vigore, potranno essere ammesse ulteriori forme tecniche di presentazione di domande o di interscambio di informazioni.

4.5 **Conferma della domanda:** la domanda mantiene validità per due anni dall'entrata in vigore della graduatoria definitiva – di regola quindi dal 15 giugno – successivamente decade e con essa anche l'inserimento in graduatoria.

Chi desidera permanere ancora in graduatoria, deve confermare la propria domanda prima della scadenza dei due anni. **Attenzione!** La conferma della domanda deve pervenire entro il termine di scadenza. Il modello di cui al punto 4.2 è utilizzabile anche per la conferma.

Se sulla base dell'inserimento in graduatoria si instaura un'assunzione a tempo determinato, per l'intera durata del rapporto di lavoro la conferma della domanda non è necessaria. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro la domanda già presentata resta valida ancora per i successivi due anni. Va fatta attenzione comunque al termine di scadenza annuale.

4.6 **Aggiornamento di dichiarazioni:** le dichiarazioni relative a situazioni variabili – come per esempio l'esperienza professionale o il bilinguismo - possono essere aggiornate annualmente.

4.7 In caso di cancellazione dalla graduatoria per qualsivoglia motivo, agli aspiranti non viene restituita la

documentazione inoltrata. Questa viene conservata per due anni e quindi eliminata, per cui è consigliabile **non consegnare originali**.

- 4.8 È previsto l'annullamento dell'incarico e la permanente esclusione da **tutte** le graduatorie provinciali con le conseguenze penali previste dalla legge, per gli aspiranti indebitamente inseriti in graduatoria o che abbiano ottenuto un incarico sulla base di dichiarazioni non veritiere o di documenti falsi (punto 3.1.2).
- 4.9 **Esame di lingua (punto 5.2):** Chi ha assolto la scuola media di secondo grado in una lingua che non corrisponde a quella di insegnamento/educazione delle strutture scolastiche ed educative a cui aspira, viene inserito in graduatoria con riserva. La riserva è sciolta non appena l'aspirante abbia superato l'esame di lingua indetto precedentemente alla scelta dei posti. Chi non lo supera è cancellato dalla graduatoria. La commissione incaricata di svolgere l'esame di lingua viene nominata secondo le disposizioni di cui al regolamento, valide per le commissioni d'esame delle procedure di concorso. La Ripartizione Personale determina i criteri per lo svolgimento degli esami di lingua.

5. Formazione e gestione della graduatoria per l'assunzione a tempo determinato

- 5.1 La graduatoria dei collaboratori all'integrazione si forma una volta all'anno e costituisce la base per le assunzioni a tempo determinato nell'anno scolastico successivo (punto 4.1).
- 5.2 **Madrelingua (punto 4.9):** La graduatoria è suddivisa tra tedesca, italiana e ladina, a seconda della lingua di insegnamento e di educazione delle strutture scolastiche ed educative, che nella maggior parte dei casi corrisponde anche alla madrelingua delle persone richiedenti.

Gli interessati di madrelingua ladina possono richiedere l'inserimento, oltre che nella graduatoria ladina, anche in quella tedesca o italiana, a seconda della circostanza che abbiano assolto la scuola secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento tedesca o italiana. Per chi avesse conseguito la scuola secondaria di secondo grado nelle località ladine è possibile l'inserimento in tutte e tre le graduatorie (DPR 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche).

Gli aspiranti di madrelingua ladina devono essere in possesso dell'attestato di trilinguismo B.

Aspiranti con una madrelingua che non corrisponde a nessuna delle tre lingue della Provincia, che hanno conseguito il titolo di studio presso una scuola secondaria di secondo grado in una lingua che non combacia con la lingua di insegnamento e di educazione delle strutture scolastiche ed educative a cui aspirano, sono ammessi al servizio alla seguente condizione: relativamente al loro inserimento nella graduatoria tedesca o italiana devono comprovare in un esame di lingua, di avere la padronanza della lingua tedesca ovvero italiana. L'attestato di bilinguismo non sostituisce questo esame.

- 5.3 **Valutazione della documentazione inoltrata**

La documentazione inoltrata con la domanda e riguardante la formazione e l'esperienza professionale viene valutata sulla base dei seguenti criteri. La documentazione sotto forma di autocertificazioni, di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o altra forma idonea può essere presa in considerazione solamente se espressa in modo chiaro ed univoco.

A) Formazione (punto 3.2):

A partire dalla graduatoria di luglio 2016 si prevede per la formazione un nuovo sistema di valutazione:

Per il voto del titolo di studio che dà diritto all'inserimento in graduatoria (escluse le specializzazioni aggiuntive), vengono riconosciuti, a partire dal voto minimo di 6/10, da 0 fino a massimo 20 punti. Se il voto non risulta in decimi ci si riferisce ad apposite tabelle di conversione.

Qualora un aspirante fosse in possesso di tutte due le varianti previste, in forma completa, di cui al punto 3.2, si considera quella più favorevole. Si considera unicamente la votazione dei titoli richiesti, anche se sussiste un altro titolo con una maggiore votazione.

B) Esperienza professionale:

A partire dalla graduatoria di luglio 2016 si prevede per l'esperienza professionale un nuovo sistema di valutazione:

- per il servizio provinciale nel profilo professionale di collaboratore all'integrazione per bambini ed alunni in situazione di handicap presso strutture scolastiche ed educative (indipendentemente dal fatto se prima o dopo il conseguimento della formazione prevista)
e
 - per il servizio di educazione e di insegnamento come esperienza pedagogica-didattica, indipendentemente dal profilo professionale e dal tipo della struttura scolastica ed educativa
- viene riconosciuto 1 punto per semestre, per un massimo di 15 punti.

L'esperienza professionale maturata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento in graduatoria di ogni anno è presa in considerazione per la graduatoria dell'anno scolastico successivo.

Il servizio provinciale viene considerato d'ufficio. Altre esperienze professionali devono essere indicate nella corrispondente parte del modulo di cui al punto 4.2 rispettivamente di cui al punto 5.3 e vengono prese in considerazione solamente se indicate in modo chiaro ed univoco e se risultano le date di inizio e fine del periodo in questione.

Incarichi a tempo parziale vengono valutati in proporzione ad incarichi a tempo pieno, assenze senza retribuzione non vengono considerate.

5.4 Struttura della graduatoria (punto 5.4.2): Oltre al posizionamento secondo il punteggio raggiunto in base alla valutazione della documentazione inoltrata di cui al punto 5.3 hanno rilievo per l'articolazione della graduatoria i seguenti principi:

- I. Al vertice della graduatoria si trova un **primo settore** formato dagli **idonei**, cioè da quei collaboratori che, nelle procedure di concorso sono risultati come "idonei" per il corrispondente profilo professionale presso tutte le strutture scolastiche ed educative, e cioè in ordine cronologico secondo la data di superamento (punto 7).

Non appena un collaboratore è ammesso alla procedura di concorso, la sua posizione in graduatoria si consolida. Per l'assunzione a tempo determinato non può più, da tale momento in poi, essere superato da persone posizionate meno favorevolmente, anche se essi avessero maggiore servizio provinciale o se nel corso del tempo avessero sommato più punteggio.

Nel settore degli idonei si trovano anche quei collaboratori che sono stati ammessi d'ufficio alla procedura di concorso, che tuttavia per fondati motivi hanno potuto rinviare la partecipazione obbligatoria e che hanno

diritto a mantenere la propria posizione in graduatoria (punto 7.4).

Se un collaboratore per motivi che dipendono dall'Amministrazione, non può assolvere la procedura di concorso, non può crearsi per esso alcun svantaggio in graduatoria per quanto riguarda il collocamento. La sua posizione viene, se necessario, stabilizzata con l'annotazione "rinvio Amministrazione".

Appena sussiste il presupposto di conferire posti mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, questi vengono offerti agli idonei in ordine della posizione in graduatoria, in cui persone con "rinvio" vengono sorpassate unicamente per lo scopo dell'assunzione a tempo indeterminato (punto 7.9).

- II. Rientrano nel **secondo settore** della graduatoria quei collaboratori che hanno già lavorato nel corrispondente profilo professionale presso strutture scolastiche ed educative, che quindi sono posizionati con **precedenza**. Essi sono posizionati in ordine decrescente di anzianità di servizio; in caso di lavoro a tempo parziale conta l'intero periodo, se il rapporto ammonta ad almeno il 30% del tempo pieno; assenze senza retribuzione non vengono considerate.

Chi è incaricato per chiamata diretta dopo l'esaurimento della graduatoria e in seguito si fa inserire nella corrispondente graduatoria, non ha titolo al riconoscimento della precedenza, anche se al momento della chiamata diretta era in possesso dei requisiti di formazione (punto 12.6).

Perdita della precedenza: chi è posizionato in graduatoria con precedenza, viene depennato per qualsivoglia motivo e chiede il reinserimento, ha perso il diritto alla precedenza: al reinserimento il servizio provinciale nel profilo professionale è azzerato. Per la valutazione dell'esperienza professionale il periodo non va perduto.

- III. Il **terzo settore** ospita i **precedentemente idonei**. Collaboratori che erano posizionati con idoneità al vertice della graduatoria, hanno – dopo depennamento e reinserimento nel rispetto delle previste modalità per la presentazione della domanda di cui al punto 4.2 e 4.3 - il vantaggio di essere posizionati come primi nella categoria delle persone senza precedenza per l'anzianità di servizio. In caso di più persone precedentemente idonee il posizionamento è determinato dal punteggio raggiunto secondo il punto 5.3.

Appena il precedentemente idoneo adempie al requisito principale per l'ammissione alla procedura di concorso e ottiene un incarico mediante conferma del posto o mediante scelta dei posti, si tiene conto della sua idoneità senza che esso debba partecipare alla procedura.

Sono posizionati e trattati esattamente come i precedentemente idonei a tempo determinato anche i collaboratori che dopo le dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno richiesto nel rispetto delle previste modalità per la presentazione della domanda di cui al punto 4.2 e 4.3 la **riammissione** al servizio provinciale nel profilo professionale di collaboratore all'integrazione (ciò significa che non viene fatta nessuna distinzione tra tempo determinato e tempo indeterminato).

Per l'assunzione nella graduatoria a tempo determinato per il profilo professionale di collaboratore all'integrazione è richiesto per tutti e due i casi il possesso dei requisiti generali per l'accesso al servizio provinciale. Inoltre è necessario il parere positivo del competente ufficio provinciale per l'assunzione. Al punto 12.5 si elencano le procedure di concorso per le quali trova applicazione la disposizione per i precedentemente idonei.

- IV. Nel **quarto settore** seguono tutti gli altri aspiranti che si collocano in ordine di **punteggio decrescente** in base al punto 5.3.

- 5.4.1 In caso di **parità di punteggio** subentrano i criteri di preferenza in base al vigente regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale.
- 5.4.2 Ai sensi dell'art. 32 (art. 40, comma 3) dell'contratto di comparto per il personale docente provinciale del 27 giugno 2013, a partire dall'anno scolastico 2015/2016 la struttura della graduatoria per aspiranti di madrelingua tedesca e italiana viene sensibilmente influenzata, inoltre, dalla disposizione sul **bilinguismo** (punto 5.4.3).
Di conseguenza si creano nella struttura della graduatoria **diversi livelli**.
- 5.4.3 **Disposizione sul bilinguismo (punto 5.4.2):**
Per l'accesso al profilo professionale di collaboratore all'integrazione l'attestato di bilinguismo o titolo equipollente costituisce titolo di preferenza nella formazione della graduatoria per l'assunzione a tempo determinato in servizio, e cioè l'attestato di bilinguismo B2 o B1.
Nella graduatoria di giugno 2018 e in tutte quelle successive, i collaboratori senza attestato di bilinguismo, che alla data del termine di scadenza per la consegna delle domande hanno maturato un'anzianità di servizio di almeno un anno nel profilo professionale, sono equiparati ai collaboratori con attestato di bilinguismo. Conta l'anzianità di servizio indicata in graduatoria.
L'equiparazione comporta che i collaboratori senza attestato di bilinguismo, ma con un'anzianità in servizio di almeno un anno nel profilo professionale, avanzano in graduatoria dalla 3° alla 1° fascia. L'anzianità di servizio valida per la precedenza viene azzerata; il conteggio per i periodi di servizio nel profilo professionale ripartirà ex novo.
Questa disposizione non trova applicazione per i collaboratori di madrelingua ladina.
- 5.5 Le **graduatorie provvisorie** (di madrelingua tedesca, italiana e ladina) sono pubblicate per la presa in visione ogni anno, dal 1 al 14 giugno compreso, in internet e presso le sedi della Ripartizione Personale e dei Servizi competenti delle Intendenze scolastiche. Durante tale periodo gli aspiranti sono invitati a segnalare presunti errori nella formazione della graduatoria. Possono anche essere regolarizzate dichiarazioni già fatte nella domanda consegnata o la documentazione. Non è invece consentito presentare documenti nuovi o inserire nuove dichiarazioni.
- 5.6 Sono quindi approvate dal direttore della Ripartizione Personale le **graduatorie definitive** (di madrelingua tedesca, italiana e ladina) che vengono pubblicate entro il 15 giugno in internet e presso le sedi della Ripartizione Personale e dei Servizi competenti delle Intendenze scolastiche.
- 5.7 Le esclusioni dalla graduatoria e le variazioni nel posizionamento vengono disposte con apposito provvedimento se non sono già motivate da disposizioni di legge. Le esclusioni e le variazioni nel posizionamento di singoli aspiranti possono avere effetti anche su altre persone inserite nella stessa graduatoria. Tali effetti non sono comunicati personalmente ai singoli interessati. L'Amministrazione fornisce comunque, in modi opportuni, le necessarie informazioni.
- 5.8 È possibile presentare ricorso gerarchico alla Giunta Provinciale contro il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive entro 45 giorni dalla pubblicazione delle stesse (legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17).
- 5.9 **Depennamento dalla graduatoria:** indipendentemente da ulteriori casi di depennamenti previsti dalle leggi vigenti, valgono le seguenti disposizioni.

5.9.1 È depennato dalla graduatoria, fra l'altro sulla base del regolamento d'esecuzione sull'assunzione al servizio provinciale del 2 settembre 2013, n. 22:

- a) chi non possiede – o non possiede più – tutti i requisiti per l'assunzione all'impiego provinciale, compresa l'idoneità psicofisica;
- b) chi non conferma la propria domanda prima dello scadere del termine biennale di validità (punto 4.5);
- c) chi non si presenta all'esame di lingua o non lo supera (punto 4.9);
- d) chi non si presenta alla scelta dei posti (punto 6.5);
- e) chi non accetta l'offerta di un incarico senza un motivo fondato, riconosciuto come tale dall'Amministrazione, unicamente per posti con un determinato carico orario (punto 6.5);
- f) chi non accetta la conferma in base alla continuità didattica obbligatoria (punto 6.5);
- g) chi dopo l'accettazione del posto si ritira da un incarico a tempo pieno o parziale e chi da tali incarichi si dimette durante l'anno scolastico (punto 6.5.1 e 6.5.2);
- h) chi non presenta la documentazione richiesta dall'Amministrazione entro il termine fissato, senza un fondato motivo;
- i) chi non assume servizio, senza fondato motivo, entro il termine concordato;
- j) chi rende dichiarazioni non veritiere o usa documenti falsi (punto 4.8);
- k) chi ha sottoscritto per il medesimo profilo professionale un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- l) chi non supera il periodo di prova (punto 6.10 e 5.9.2);
- m) chi incorra nella risoluzione del rapporto di lavoro (punto 5.9.2);
- n) chi, in relazione all'obbligatoria procedura di concorso, rifiuta di partecipare o interrompe la propria partecipazione (punto 7.6);
- o) chi non supera la procedura di concorso (punto 7.5).

5.9.2 In caso di risoluzione di un rapporto di lavoro **per persistente insufficiente rendimento, mancato superamento del periodo di prova o per motivi disciplinari** sussiste in linea di massima, ai sensi dell'art. 2 del regolamento d'esecuzione di cui al punto 5.9.1 un divieto d'assunzione al servizio provinciale.

5.9.3 Il depennamento dalla graduatoria comporta:

1. la perdita della precedenza (punto 5.4 II);
2. è necessario chiedere nuovamente l'inserimento in graduatoria, se consentito nel caso concreto (punto 4.2 e 4.3);
3. la conseguita idoneità in base ad una procedura di concorso viene trasformata in "idoneità conseguita precedentemente" (punto 5.4 III);
4. si perde il rinvio di idoneità con posizione consolidata (punto 7.4) altrettanto il "rinvio Amministrazione" (punto 5.4 I e 5.4 III); non si è ammesso ad una procedura di concorso bandita in base alla corrispettiva graduatoria (punto 7.1);
5. l'esclusione dalle chiamate dirette per il corrispettivo periodo, con eccezione (punto 6.9);
6. una conferma mediante continuità didattica da un anno scolastico all'altro non si effettua più (punto 8.2).

6. Elenco dei posti, scelta dei posti e conferimento di incarichi

in riferimento alla graduatoria per l'assunzione a tempo determinato

Il punto 6, tranne il sottopunto 6.6, è abrogato e disciplinato con separata deliberazione della Giunta Provinciale.

6.6 Inserimento con riserva per quanto riguarda titoli di studio esteri: I titoli di studi o professionali conseguiti al di fuori dell'Italia, in un paese membro dell'UE o stato equiparato, devono essere equiparati ai titoli italiani, conformemente alle disposizioni vigenti. Aspiranti in possesso di attestati che sono intaccati dall'obbligo di riconoscimento, ma non ancora riconosciuti, vengono inseriti in graduatoria con riserva. Il riconoscimento o l'equipollenza dell'attestato di formazione è da richiedere prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda. Gli eventuali esami o requisiti integrativi devono essere conseguiti ovvero soddisfatti prima della scadenza del menzionato termine. Qualora il titolo di studio o professionale estero intaccato dall'obbligo del riconoscimento non fosse ancora riconosciuto al momento della scelta dei posti e non venisse presentato nessun'attestato di conformità, la persona in questione sceglierà, indipendentemente dalla posizione in graduatoria, dopo tutti gli aspiranti inseriti senza riserva, prima degli ancora rimanenti aspiranti nella graduatoria del vecchio profilo professionale (punto 4.1). Se si giunge al contratto di lavoro, per il corrispondente servizio non si ha diritto al riconoscimento della precedenza.

7. Procedure di concorso

Il punto 7 è abrogato e disciplinato con separata deliberazione della Giunta Provinciale.

8. Continuità didattica

Il punto 8 è abrogato e disciplinato con separata deliberazione della Giunta Provinciale.

9. Trasferimento per il personale a tempo indeterminato

Il punto 9 è abrogato e disciplinato con separata deliberazione della Giunta Provinciale.

10. Variazione/Abolizione del posto durante l'anno scolastico

Il punto 10 è abrogato e disciplinato con separata deliberazione della Giunta Provinciale.

11. Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

Il punto 10 è abrogato e disciplinato con separata deliberazione della Giunta Provinciale.

12. Disposizioni finali

12.1 **Dati personali:** Chi fa domanda per l'inserimento in una graduatoria acconsente a che i suoi dati personali, ai sensi della normativa vigente, siano gestiti dall'Amministrazione.

12.2 **Basi normative:**

- a) articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, ordinamento del personale della Provincia
- b) decreto del presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, recante il regolamento di esecuzione sull'accesso all'assunzione provinciale
- c) contratto collettivo intercompartimentale del 12 febbraio 2008
- d) contratto di comparto per il personale docente provinciale del 27 giugno 2013, articolo 32 sul bilinguismo e articolo 33 sulla corrispettiva retribuzione (l'articolo 40, comma 3 prevede che le disposizioni dell'articolo 32 e 33 sono applicati anche per i collaboratori all'integrazione)
- e) contratto collettivo di comparto sull'orario di lavoro del personale provinciale del 24 novembre 2009
- f) il vigente calendario scolastico e la sua applicazione per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e la scuola
- g) testo unico sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela della salute (decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e del 3 agosto 2009, n. 106)
- h) legge 5 febbraio 1992, n. 104
- i) legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante la disciplina del procedimento amministrativo

12.3 **Validità:** La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Provinciale e viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige. Le in essa contenute disposizioni hanno validità a partire dall'anno scolastico 2015/2016 ed altrettanto per la relativa graduatoria di luglio 2015. Costituiscono eccezione le disposizioni sulla “valutazione di formazione ed esperienza professionale” di cui ai punti 5.3 A e 5.3 B, che trovano applicazione a partire dall'anno scolastico 2016/2017 per tutte quelle persone, che nella graduatoria di luglio 2016 non hanno nessun servizio nel profilo professionale e quindi sono collocate senza “precedenza”. Eventuali scorrimenti di posizione nella graduatoria non danno luogo a provvedimenti risarcitori o compensativi di alcun tipo.

Con ciò la disciplina rilasciata con delibera della Giunta Provinciale n. 96 del 27 gennaio 2015, parzialmente modificata con delibera della Giunta Provinciale n. 96 1366 del 6 dicembre 2016 è da considerare sostituita.

12.4 **Profilo professionale vecchio - profilo professionale nuovo:** Il nuovo profilo professionale di collaboratore all'integrazione è in vigore dal 17 maggio 2007, sulla base del contratto collettivo del 17 maggio 2007, contenente il profilo professionale, i requisiti d'accesso di formazione e le norme transitorie per i vecchi profili professionali di assistente ed educatore di persone con disabilità e per il nuovo profilo professionale. La disposizione sul bilinguismo nel contratto collettivo del 17 maggio 2007 è da considerare abrogata con la disposizione del contratto di comparto di cui al punto 12.2 d.

Il profilo professionale di assistente di persone con disabilità è considerato ad esaurimento, il profilo professionale di educatore di persone con disabilità è già esaurito.

L'ultimo inquadramento dal vecchio al nuovo profilo professionale in base alla relativa procedura di concorso del 2007 è avvenuto nell'anno scolastico 2012/2013. Chi in seguito è ancora inserito nella graduatoria per l'assunzione a tempo determinato nel vecchio profilo professionale (= dipendenti che non hanno superato la procedura del 2007), ne rimane fino a quando ottiene un incarico ovvero non viene depennato.

- 12.5 **Precedentemente idonei:** L'inserimento nella graduatoria per l'assunzione a tempo determinato per il profilo professionale di collaboratore all'integrazione come precedentemente idoneo è ammesso in riferimento alle seguenti idoneità (senza distinzione tra ex personale a tempo determinato e a tempo indeterminato):
- 1) idoneità conseguita in una procedura di concorso nel nuovo profilo professionale di collaboratore all'integrazione;
 - 2) idoneità conseguita in base al concorso di inquadramento del 2007 dai vecchi profili professionali di assistente ed educatore di persone con disabilità al nuovo profilo professionale di collaboratore all'integrazione, con in seguito raggiunto inquadramento prima dell'uscita (assistenti: 4 anni 4 mesi di servizio, educatori con effetto immediato).
- 12.6 **Precedenza per chiamata diretta:** il servizio prestato mediante chiamata diretta senza possesso della prevista formazione all'inserimento in graduatoria non viene considerato per la precedenza. Con la presente disciplina non viene più considerato il servizio prestato mediante chiamata diretta con possesso della prevista formazione nell'anno scolastico dell'inserimento in graduatoria: la precedenza viene solamente ancora concessa per il servizio nel periodo dal 1° settembre 2014 al giorno prima dell'approvazione della graduatoria definitiva per l'inserimento nella graduatoria di luglio 2015 e nel periodo dal giorno dell'approvazione della graduatoria definitiva al 31 agosto 2015 per la graduatoria di luglio 2016.
- 12.7 **La retribuzione per quanto riguarda il bilinguismo** è determinata dall'art. 33 (art. 40, comma 3) del contratto di comparto per il personale docente provinciale del 27 giugno 2013: Al personale assunto a partire dall'anno scolastico 2015/2016 e privo dell'attestato di bilinguismo B2, il trattamento economico di livello nonché l'integrativa speciale sono ridotti nella misura dell'8%. Tale riduzione è limitata al 5% in caso di possesso dell'attestato di bilinguismo di livello inferiore B1. La riduzione è soppressa dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'attestato di bilinguismo di livello superiore rispettivamente è portata a 5% in seguito alla presentazione dell'attestato di bilinguismo di livello inferiore.
- 12.8 **Scadenze:** per motivi organizzativi il direttore della Ripartizione Personale può ristabilire le scadenze menzionate nella presente disciplina.
- 12.9 **Comunicazioni al personale:** Le comunicazioni al personale in regola sono effettuate al proprio indirizzo LASIS-E-Mail e/o attraverso il proprio fascicolo personale digitale. Il personale ha l'obbligo a provvedere che il proprio indirizzo LASIS-E-Mail sia istituito e che la posta in entrata e il proprio fascicolo personale digitale vengano letti regolarmente e tempestivamente. Avvisi generali e informazioni e moduli sono a disposizione sulla homepage della Ripartizione personale.

13. Tabella sinottica sulla continuità didattica (punto 8 e 9)

Il punto 13 è abrogato.